

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 giugno 2024, n. 298  
**Parere di compatibilità parzialmente favorevole ex art. 7, co. 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla richiesta trasmessa dal Comune di Lecce nell'arco temporale del 7° bimestre a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura erogante prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. presentata dalla società "Casa di cura Prof. Petrucciani S.r.l." per varie discipline nell'ambito territoriale dell'ASL Lecce. Parere di compatibilità negativo ex art. 7, co. 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla richiesta trasmessa dal Comune di Galatina (LE) nell'arco temporale del 7° bimestre a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura erogante prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. presentata dalla società "Clinica San Francesco S.r.l." per varie discipline nell'ambito territoriale dell'ASL Lecce.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"*;

**Viste** le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore e dalla Responsabile E.Q. *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"* del Servizio Accreditamento e Qualità e confermata dalla Dirigente del medesimo Servizio, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, co. 3 del D. Lgs. n. 502/92 (*"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*) prevede che *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,*

all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3 ("Compiti della Regione") co. 3 che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):
  - a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;...(omissis)";
- all'art. 5 ("Autorizzazioni"), co. 1 che "Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
  - 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale";
- all'art. 7 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"), co. 3 che "3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al co. 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni."

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. ("Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche") prevede:

- all'art. 4 ("Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile"), co. 9 che "Negli studi medici di cui all'art. 5, co. 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigenza della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all'art. 5, co. 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli **ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti** che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell'area chirurgica per cui sono state autorizzate all'esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Strategie e Governo dell'Offerta.[grassetto aggiunto – NdR]";
- all'art. 14 ("Fabbisogno"), co. 2 che "Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:
  - a. una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;

- b. una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;
- c. una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;
- d. una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica;

dbis. ....(omissis)";

- all'art. 15 ("Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità") che "1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 7, co. 2 della L.R. n. 9/2017, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell'arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all'art. 7, co. 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale. 2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013."

La D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 recante "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, co. 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004 (legge abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – n.d.r.)" stabilisce, *inter alia*, che:

"Considerato che:

(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture;

(omissis)  
Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, (...)."

Nell'arco temporale maturato ai sensi della sopra riportata D.G.R. n. 2037/2013, corrispondente al **settimo bimestre** decorrente dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. (dall'08/09/2021 al 07/11/2021), a seguito delle istanze presentate da soggetti privati per l'autorizzazione alla realizzazione di "strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica" di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono pervenute, per l'ambito territoriale dell'ASL LECCE, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità:

1. dal Comune di Lecce, con nota prot. n. 148757 del 28/09/2021, trasmessa a mezzo *pec* in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Casa di Cura Petrucciani del Prof. Nicola Petrucciani & C. S.r.l.**", P. IVA 01813160759, con sede operativa in **Lecce alla via Aldo Moro n. 8** per le seguenti discipline:
  1. oculistica
  2. chirurgia generale
  3. chirurgia pediatrica
  4. chirurgia vascolare / angiologia
  5. ginecologia
  6. urologia
  7. gastroenterologia e chirurgia endoscopica
  8. ortopedia
  9. pediatria
  10. cardiologia
  11. dermatologia
  12. neurologia
  13. chirurgia plastica ricostruttiva / estetica;
2. dal Comune di Galatina (LE), con nota prot. n. 45291 del 05/10/2021, trasmessa a mezzo *pec* in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Clinica San Francesco S.r.l.**", P. IVA 00416300754, con sede operativa in **Galatina (LE) alla Piazza F. Cesari n. 4** per le seguenti discipline:
  1. chirurgia generale;
  2. oculistica;
  3. gastroenterologia;
  4. chirurgia plastica.

Per quanto sopra, considerato che:

- entrambe le citate strutture, di cui sono titolari le società "**Casa di Cura Petrucciani del Prof. Nicola Petrucciani & C. S.r.l.**" e "**Clinica San Francesco S.r.l.**", sono strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;
- limitatamente alle sole discipline già autorizzate o accreditate ai sensi dell'art. 14 co. 12 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. gli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti non concorrono alla verifica del fabbisogno (d'ora innanzi "*discipline preesistenti*");
- conseguentemente per le discipline non autorizzate prima dell'entrata in vigore del citato regolamento regionale, i soggetti titolari delle case di cura private concorrono con tutte le altre istanze pervenute nell'ambito territoriale di competenza dell'ASL di Lecce e per ciascun bimestre regolamentare di riferimento (d'ora innanzi "*nuove discipline*");
- relativamente all'istanza trasmessa da "**Casa di Cura Petrucciani del Prof. Nicola Petrucciani S.r.l.**":
  - con D.D. n. 111 del 20/04/23 la scrivente Sezione ha già rilasciato parere favorevole di compatibilità per le "*discipline preesistenti*" di OCULISTICA, C. GENERALE, C. VASCOLARE, GINECOLOGIA e UROLOGIA;
  - concorrono, pertanto, alla verifica del fabbisogno regolamentare ai sensi dell'art. 14 del citato regolamento regionale le "*nuove discipline*" di:

Disciplina	art. 14 co. 2
ORTOPEDIA	punto b (" <i>area chirurgica</i> ")
GASTROENTEROLOGIA e NEUROLOGIA	punto c (" <i>area medica</i> ")
CHIRURGIA PLASTICA	punto d

le ulteriori “nuove discipline” oggetto d’istanza, ossia CHIRURGIA PEDIATRICA, PEDIATRIA, CARDIOLOGIA e DERMATOLOGIA, per livello di complessità delle prestazioni erogabili, non sono soggette all’autorizzazione alla realizzazione comunale ex art. 7 bensì direttamente ad autorizzazione all’esercizio di competenza regionale ex art. 8 L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e art. 14 co. 5 R.R. n. 10/2022 e s.m.i;

- relativamente all’istanza trasmessa da “**Clinica San Francesco S.r.l.**”:
  - con D.D. n. 112 del 20/04/23 la scrivente Sezione ha già rilasciato parere favorevole di compatibilità per le “discipline preesistenti” di OCULISTICA e C. GENERALE;
  - concorrono, pertanto, alla verifica del fabbisogno regolamentare ai sensi dell’art. 14 del citato regolamento regionale le “nuove discipline” di:

Disciplina	art. 14 co. 2
GASTROENTEROLOGIA	punto c (“area medica”)
CHIRURGIA PLASTICA	punto d

- il R.R. n. 15/2020 così come modificato, in ultimo, dalla L.R. n. 20/2023, stabilisce all’art. 14 (“Fabbisogno”) co. 2 che il fabbisogno “(omissis) deve ritenersi corrispondente a:
  - una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;
  - una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all’allegato 3A, escluso la chirurgia plastica”
  - una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all’allegato 3A;
  - una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica;”;

dbis. ...(omissis)”;

- la popolazione residente nell’ambito territoriale dell’ASL di Lecce al 1° gennaio 2024 è pari a n. 767.356 abitanti (fonte ISTAT – popolazione residente), per cui il **fabbisogno** vigente è di:
  - n. 19 (diciannove)** strutture per la branca di **OCULISTICA**;
  - n. 15 (quindici)** strutture per una o più branche di **AREA CHIRURGICA**;
  - n. 10 (dieci)** strutture per una o più branche di **AREA MEDICA**;
  - n. 10 (dieci)** strutture per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA**;
- con atti dirigenziali n. 156 del 24/05/2023, n. 222 dell’01/08/2023, n. 229 del 02/08/2023, n. 267 del 20/09/2023 e n. 160 del 04/04/2023, la scrivente Sezione, nel medesimo ambito territoriale e con riferimento all’arco temporale dal 1° al 6° bimestre (dall’08/09/2020 al 07/09/2021), ha **già rilasciato parere favorevole** in relazione alle richieste di verifica di compatibilità pervenute dai Comuni a seguito d’istanza di autorizzazione alla realizzazione pervenute da:
  - n. 13 (tredici)** strutture per la branca di **OCULISTICA** di cui n. 9 nel primo bimestre, n. 2 nel secondo, nessuna nel terzo, n. 1 struttura nel quarto, n. 1 struttura nel quinto e nessuna struttura nel sesto;

- **n. 13 (tredici)** strutture per una o più branche dell'**AREA CHIRURGICA** di cui n. 9 nel primo bimestre, n. 2 nel secondo, nessuna nel terzo e quarto, n. 1 nel quinto e n. 1 nel sesto;
  - **n. 10 (dieci)** strutture per una o più branche dell'**AREA MEDICA** di cui n. 8 (otto) nel primo bimestre, n. 2 nel secondo, nessuna nel terzo e quarto bimestre;
  - **n. 9 (nove)** strutture per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA** pervenute nel primo bimestre;
- sono ad oggi in corso di **valutazione comparativa**, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dell'articolo 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. e della D.G.R. n. 2037/2013, le richieste di verifica di compatibilità pervenute in relazione a n. 2 istanze per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA** relative al secondo bimestre, essendo il fabbisogno residuo inferiore e in numero pari a **n. 1 struttura**;
  - pertanto il fabbisogno regolamentare risulta interamente soddisfatto nell'ambito territoriale dell'ASL di Lecce per l'**AREA MEDICA** e la **CHIRURGIA PLASTICA**, mentre **residua** in misura pari a:
    - **n. 6 (sei) strutture** per la branca di **OCULISTICA**;
    - **n. 2 (due) strutture** per le branche di **AREA CHIRURGICA**;

**si propone di:**

- di rilasciare **parere di compatibilità favorevole**, ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito territoriale dell'**ASL di Lecce** con riferimento all'arco temporale **del 7° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i. alla richiesta trasmessa dal Comune di Lecce, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Casa di Cura Petrucciani del Prof. Nicola Petrucciani S.r.l.**", P. IVA 01813160759, con sede operativa in **Lecce alla via Aldo Moro n. 8 per la disciplina di ORTOPEDIA dell'AREA CHIRURGICA**;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, co. 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal co. 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al co. 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
  - la predetta società è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;
  - successivamente al rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, la predetta società dovrà richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- di esprimere **parere di compatibilità negativo** ai sensi dell'art. 7, co. 3 della citata legge regionale nell'ambito territoriale dell'**ASL di Lecce** con riferimento all'arco temporale **del 7° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i., alle richieste trasmesse:
    - dal Comune di Lecce, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Casa di Cura Petrucciani del Prof. Nicola Petrucciani S.r.l.**", P. IVA 01813160759, con sede operativa

in Lecce alla via Aldo Moro n. 8 per le discipline di **gastroenterologia, chirurgia endoscopica e neurologia di AREA MEDICA** e per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA**, per le quali il fabbisogno risulta già interamente soddisfatto;

- dal Comune di Galatina (LE), con nota prot. n. 45291 del 05/10/2021, trasmessa a mezzo *pec* in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Clinica San Francesco S.r.l.**", P. IVA 00416300754, con sede operativa in Galatina (LE) alla Piazza F. Cesari n. 4 per la disciplina di **gastroenterologia di AREA MEDICA** e per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA**, per le quali il fabbisogno risulta già interamente soddisfatto.

### VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

#### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare **parere di compatibilità favorevole**, ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito territoriale dell'**ASL di Lecce** con riferimento all'arco temporale del **7° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i. alla richiesta trasmessa dal Comune di Lecce, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Casa di Cura Petrucciani del Prof. Nicola Petrucciani S.r.l.**", con sede operativa in **Lecce alla via Aldo Moro n. 8 per la disciplina di ORTOPEDIA dell'AREA CHIRURGICA**; con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, co. 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal co. 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al co. 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- la predetta società è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;

- successivamente al rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, la predetta società dovrà richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

Di esprimere **parere di compatibilità negativo** ai sensi dell'art. 7, co. 3 della citata legge regionale nell'ambito territoriale dell'**ASL di Lecce** con riferimento all'arco temporale **del 7° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i. alle richieste trasmesse:

- dal Comune di Lecce, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Casa di Cura Petrucciani del Prof. Nicola Petrucciani S.r.l.**", con sede operativa in Lecce alla via Aldo Moro n. 8 per le discipline di **gastroenterologia, chirurgia endoscopica e neurologia di AREA MEDICA** e per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA**, per le quali il fabbisogno risulta già interamente soddisfatto;
- dal Comune di Galatina (LE), con nota prot. n. 45291 del 05/10/2021, trasmessa a mezzo *pec* in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Clinica San Francesco S.r.l.**", P. IVA 00416300754, con sede operativa in Galatina (LE) alla Piazza F. Cesari n. 4 per la disciplina di **gastroenterologia di AREA MEDICA** e per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA**, per le quali il fabbisogno risulta già interamente soddisfatto.

Di notificare il presente provvedimento:

- ai legali rappresentanti delle società "**Casa di Cura Petrucciani del Prof. Nicola Petrucciani S.r.l.**" (pec: [petrucciani@pec.it](mailto:petrucciani@pec.it)) e "**Clinica San Francesco S.r.l.**" (pec: [clinicasanfrancesco@pec.it](mailto:clinicasanfrancesco@pec.it));
- al Direttore Generale dell'ASL LE (pec: [protocollo@pec.asl.lecce.it](mailto:protocollo@pec.asl.lecce.it));
- al Dip. di Prevenzione dell'ASL LE (pec: [dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it](mailto:dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it));
- al Sindaco del Comune di Lecce (pec: [protocollo@pec.comune.lecce.it](mailto:protocollo@pec.comune.lecce.it));
- al Sindaco del Comune di Galatina (LE) (pec: [protocollo@cert.comune.galatina.le.it](mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it)).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma "**Cifra2**", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Angelo Donato Attolico

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale

Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro